

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio di Riscossioni fitti attivi di fabbricati
in Brindisi

Bolletta di carico N. **4782**
Mese dal **10 MAG. 1954** al **10 GIU. 1954**

Inquilino: **De Rosa Goffredo** Ruolo N.
Locale: **11° lotto c/20**

SOMME DOVUTE

Canone di fitto L.

Rimborso acqua consumo normale

» » eccedenza trim.

» canone per luce

» spese pulizia spazi e altri comuni

» spese portierato

» **DEPOSITI**

» **CAUZIONE**

» diritti esazione a domicilio

Quota Riparto Allacc. Luce

Rimborso I. G. E. **3 %**

TOTALE L.

diconsi lire

Dodici mila duecento quarante

Per **quitanza**



5/5/54

L'AGENTE RISCOUOTORE

[Signature]

Adeguamento
spese
Delibera G. M.

N. 1589 del 24-11-76

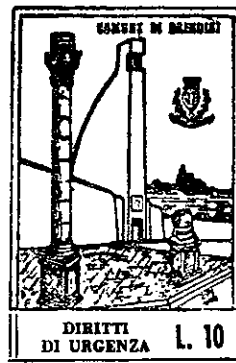
L. 40



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno Venti del mese aprile dell'anno 1971

è morto in BRINDISI - COMMENDI De Rosa Roffredo

che era nato in Velletri il 9-10-1911

giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 35 parte I

Rilascia in carta libera per uso ufficiale
legale

Brindisi, 31 GEN 1971

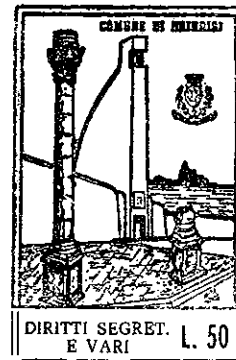
L'IMPIEGATO ESTENSORE



IL DELEGATO DEL SINDACO
(Com. Cav. Gagliano Ferrito)



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



Certificato di RESIDENZA

Adeguamento
spese
Delibera G. M.
N. 1589 del 24-11-76
L. 50

IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

Visti gli atti anagrafici;

CERTIFICA CHE:

CP. PALAZZO Giulia

1912

n.a Brindisi 7/12/1912 (n. 998 P.I.)
Ved. De Rosa Goffredo a. Brindisi
11 20/4/1921 (n. 35 P.I. UFF. IV)
residente dalla nascita
4 Via Emilia 48

SF. 6099

è residente in questo Comune.

Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive
il bollo.

Brindisi, *4 FEB 1978



p. IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
Cululo Cosimo



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA

Comitato Provinciale di

BRINDISI

CERTIFICATO N.

286/R.

SI ATTESTA

che DE ROSA Goffredo fu Antonio
 e di Pacifico Anna nato il 9/10/1914
 a Villettri domiciliato a Brindisi
 è regolarmente iscritto come Orfano di guerra nell'elenco⁽²⁾
 generale esistente presso questo Comitato, ai sensi e agli
 effetti della legge 26-7-1929, n. 1397.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso alloggio

BRINDISI

li

9 febbraio

1954

IL PRESIDENTE PROV. C.

(Dottor Comm. Giuseppe Antonelli)



IL SEGRETARIO

[Signature]

(1) orfano di guerra o equiparato
 (2) generale o speciale



CITTA' DI BRINDISI

OGGETTO:

I L S I N D A C O

sulla scorta degli atti di ufficio

CERTIFICA

che il Signor De Rosa Goffredo
è alle dipendenze di questa Amministrazione
in qualità di affidato di 3° classe di ruolo

Si rilascia a richiesta dell'interessato, in carta libera, per uso alloggio.-

BRINDISI, li 4 - II 1954



IL SINDACO

(Avv. F. Lazzaro)

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di.....

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo VAL-
LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant (2) Brindisi, Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunzianti (3) ed il

Signor DE ROSA Goffredo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n. 20 dell'II° lotto
delle case popolari in Brindisi in Via Sicilia

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 3.900, = mensili anticipate. -

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI
A, addi

27 LUG 1956



IL DENUNZIANTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addi

19 al N. 176

vol. foglio

registro. Atti registrati, ed esatte lire 80

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

Sig. DE ROSA Goffredo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

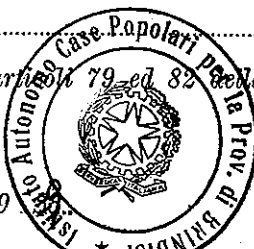
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 20 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.900 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 20 AGO. 1959 19



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO. 1959 19 al N. 490

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Al senzi dell'art. 74 legge del registro.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. De Rosa Goffredo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 20 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Reitha.

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.900 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG. 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG. 1958 19 al N. 428

vol. 1 foglio registro Atti privati, ed esatte lire Senantacuriale

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269; modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

↳ Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 519.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(5) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt. a (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant. e (2) BRINDISI Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. De Rosa Goffredo

..... convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 20 del 11° Lotto

di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 39.00 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1957

IL DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 30 Agosto 1957 al N. 1918

vol. foglio registro Aff. privati, ed esatte lire 19.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I. l. sottoscritt_o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant_e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess_o denunziant_e (3) ed il

Sig. DE ROSA GOFFREDO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/C del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 4.790 mensili anticipate

Reddito ~~catastale esclusa la rivalutazione~~ L. 40320

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comit. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 25 Agosto 1963 al N. 2187

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

CALABRONE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74

Legge del Registro

MINISTERO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 302)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e(2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunzianti e(3) ed il

Sig. DE ROSA GOFFREDO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 6/20 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4790 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, data 27 agosto 1962



I DENUNZIANTE(7)
PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27 AGO 1962 19 al N. 2382

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattordici

(*) Bollo e calcoli IL CASSIERE



IL DIRETTORE DELEGATO
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione o per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. delle denunce
Art. del campione unico
(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(2) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
(3) Dimora di ciascuno.
(4) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del con-
duttore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(5) Hanno avuto oppure avranno.

(6) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(7) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(8) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. DE ROSA Goffredo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 20 del 11° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.800 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 8 AGO 1960



I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 26 AGO 1960 al N. 229

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

359632

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

19 GEN. 1962

580- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. DE ROSA Goffredo
Lotto 11^a Scala C Int. 4
Via Sicilia
BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 5.598.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. _____

Brindisi, li 20 De Rosa Goffredo

AL SIG. 110 e 20

Lotto _____ Scala Emilia Int. _____

Via _____ Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 1.545 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura 3,40 ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 1.790.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 5.584 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	<u>1.790</u>
£. _____ vano per vani _____	£. <u>500</u>
b- Canone consumo acqua normale	£. <u>150</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....	£. <u>144</u>
d- I.G.E. 3% solo su a)	£. <u>5.584</u>

TOTALE LIRE _____

Da quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

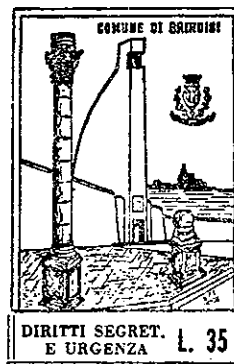
PA/MI/ta.



Adeguamento
spese
Delibera 2. 11.
N. 1589 del 24-11-76

Lire 65

COMUNE DI BRINDISI



IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI

che la famiglia del defunto De Rose Goffredo residente in
Brindisi in via Emilio n. 48 è composta come segue

[illegible]

La qualifica di « Capo Famiglia » è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4-12-1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia in carta semibice uso ufficio

Brindisi.

L'IMPIEGATO ESTENSORE

IL SINDACO

IL DELEGATO DEL SINDACO
(Conf. Com. Cav. Gaetano Ermito)

L. H.

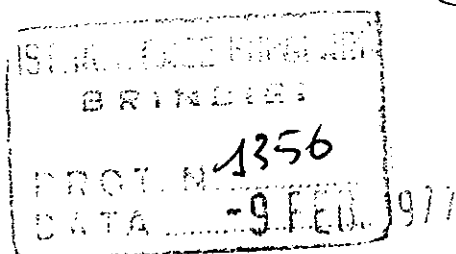
Brindisi 1.2.1977

Ad

Spett. ^{le} Istituto Autonomo
per le Case Popolari
via Cassinara

Brindisi.

11° lotto
Sc. 6/20 C.P.



La sottoscritta Palazzo Giulia vedova
De Rosa nata a Brindisi il 7.12.1912 ed
ora residente alla Via Emilia n. 48 chiede
a codesto Istituto anche disporre che l'as-
segnazione dell'alloggio popolare intestato al
defunto marito "De Rosa Goffredo via Emilia
n. 48" venga ritorsa e favore della sottoscrit-
ta e ciò a seguito del decesso del proprio marito
avvenuto il 20.4.1971. -

All'uopo allego:

- Certificato di morte di De Rosa Goffredo
 - Stato di famiglia. -
 - Certificato di Residenza.
- Con osservanza

Palazzo Giulia
ved. De Rosa

Palazzo Giulia, ved. De Rosa

Via Emilia, 48

De Rosa Goffredo - Brindisi
Riduzione con assegnazione Palazzo Giulia - 11° lotto



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-8-40 N. 1474)

Prot. N. 6238

31 MAR 1978

li,

Ufficio Inquilinato

- Al Sig. Questore di

BRINDISI

Recomandate

Oggetto: D.L. 21/3/1978 n. 59. -

Conformemente a quanto disposto dal D.L. di cui in oggetto, si trasmette, in allegato alla presente, elenco dei seguenti nominativi che in data 1/6/1978 hanno ottenuto l'intestazione del contratto di locazione, di un alloggio popolare in Brindisi.

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Bischetto)



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 N. 1474)

Prot. N. allegato 1 Prot. 6638

31.5.78

- Elenco nominativo di nuovi inestefari di alloggio popolare
in Brindisi -

1) Damario Marie Quionetta - Via Lago n° 3 - Pal. F scale A int. 2
Tess. unione Italiana Cechi n° 223034 del 30/1/71.

2) Gnapsi Caterina - Via A. De Pace - lotto 5 sc. A/6 - BR.
Carta identità n° 40349562 rilasciata Comune di BR
il 22.6.1970.

3) Palazzo Giulio - Via Quirile n° 18 - lotto 11° sc. C/20 - BR
Comune di
Carta identità n° 28247238 rilasciata di Brindisi
il 3.8.1977.

4) Nisfin Salvatore - Via F. Ruomo n° 2 lotto 2° sc. C/2 - Brindisi
Patente auto n° 71008 rilasciata dalla Prefettura
di Brindisi il 6.11.1977.

5) Guadalupe Solande - Via P. D'is lotto 6 se. 3/6 - Brindisi

6) Caloro Fernando - Via Germanico n° 12 lotto 26 se. A/3 - BR
Patente auto n° 75394 rilasciata dalla Prefettura di
Brindisi il 23.5.1969.



✓

367 ex De Rosa Goffredo

RECOMANDATA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

22 MAG. 1978

Prot. n° 5305

AL SIG.

Palazzo Giulia
Via Emilia 48 - Lotto 11° - Sc. C/30
Brindisi

Inviato Contratto il 14/6/78

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione semplice. -

Cambio intestazione contratto

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stata concessa l'intestazione dell'alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito alla via Emilia 48 lotto 11° scala C interno 20.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro 17, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di £.....47.470..... come appresso dovuta:

a) mensilità di fitto e servizi dal 1-6-1978 al 30-6-1978

£.....11.440.....

b) canone consumo acqua normale e fogna £..1.700.....

c) contributo nelle spese di illuminazione delle scale

£.....350.....

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£..13.490.....

d) deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto).....26.980.....

e) deposito spese contrattuali.....7.000.....

TOTALE £ 47.470

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento e di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.

Non presentandosi entro il subito sarà dichiarato rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE

(ott. Raffaele FISCHETTO)



SC/mo

Boll. N° 256
del 20-5-1978
di £ 47.470

Timbro d'identità
N° 28247238
del 3-Agosto 1977

Brindisi, 3.2.1954

262

Spett.le
Istituto Nazionale Case Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Gabriele Sekora fu
Autunno e di Pacifico Anna Maria,
nata a Velletri (Roma) il 9.10.1911
e qui residente e domiciliato a Via
Filomeno Sauniglio n° 60, rivolge
rispettosa istanza a codesto Istituto
affinchè voglia assegnargli
uno degli appartamenti di cui al
bando di concorso ultimo.

Come richiesto, in una alla prete-
te ed in duplice copia, rimette
l'elenco dei documenti allegati.

Cordiali saluti.

Gabriele Sekora

Il
d. 10/2/54
a. 10/2/54
con
la
se
11

N. di matricola 18143 del distretto di Ortino (106)

di De Rosa Goffredo di Quindici
e di Anna Pacifica, di religione Cattolica nato
il 9 - ottobre - 1911 a Velletri provincia di Roma
iscritto nel comune di Nuoro provincia di Nuoro

(1) Corpo o Ministero. — (2) Per coloro che contrassero matrimonio prima di giungere alle armi cancellare le parole che seguono e sostituire: *prima di giungere alle armi.*

ARRUOLAMENTO, SERVIZI, PROMOZIONI ED ALTRE VARIAZIONI MATRICOLARI

DATA

Mandato in congedo illimitato per fine servizio	15	9	933
Trasferito nel Distretto Militare di Oristano	16	9	933
Chiamato alle armi per effetto del R.D. N. 124 del 12-2-1935, giunto al Reg. Ferrovieri	16	3	935
Partito per l'Europa con la 3. S. E. linea mobilitata per esigenze A.O. imbarcazioni a Napoli	14	3	935
Trasferito a Mammuc	25	3	935
Imbarcazioni a Mammuc per navigazione	6	9	936
Trasferito a Napoli	13	9	936
Ritornato all'ospedale militare di Caserta	13	9	936
Mandato in licenza di congedo di giorni 60			
Collocato in congedo illimitato in talpe circolari			
Ministero N. 38091 del 24-6-1936	14	1	937
Trasferito nel Distretto Militare di Oristano	5	1	937
Richiamato alle armi per mobilitazioni e giunto al Reg. Succursale Reggimento Ferrovieri di Caserta	21	6	940
Trasferito al Reg. Campagna Ferrovieri	21	6	940
Trasferito in licenza di congedo di giorni 60 D.M. di Genova D.O. 9. 2202	1	9	940
Ricollocato in congedo illimitato a causa della Circolare N. 23280 del 9-10-1940	26	10	940
Trasferito nel Distretto Militare di Palermo	26	10	940
Richiamato alle armi Variazione non accettata	6	4	941
Trasferito nelle 18 Comp. Ferrovieri Variazione non accettata	6	4	941
Collocato in congedo illimitato Variazione non accettata	-	-	944

ARRUOLAMENTO, SERVIZI, PROMOZIONI ED ALTRE VARIAZIONI MATRICOLARI

DATA

CAMPAGNE, AZIONI DI MERITO, DECORAZIONI, ENCOMI, FERITE, LESIONI, FRATTURE
MUTILAZIONI IN GUERRA OD IN SERVIZIO

*Decreto della medaglia commemorativa delle operazioni militari
in A.O. intestato con R.D. N° 1150 del 27-4-1936 XIV N° 93 109
di Cremona*

Campagna di guerra A.O. 1935-1936

Orlando G. 1300 Wars - 1952
Quinto Reggimento

IL CAPO SEZIONE

MATRICOLA SOTTUFF. E TRUPPA

CAP. V. C. R. A. F. A. L. E.

IL CAPO UFFICIO RECLUTAMENTO
(MAGG. F. COLLARI)


(1) Data. — (2) Firma.

Inserita nel presente documento

IL COMANDANTE





Pilopp - Bellaro

*mandato
avv. raru
12-7-53*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consigliere Pretore del Mandamento di Brindisi,
Dr. Giuseppe Metta, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile riservata all'udienza dell'8
maggio 1953

T R A

DE MARCO NICOLA,

attore domiciliato in S. Pietro V.co e per elezione
presso e nello studio dell'avv. G. Marzano, che lo
rappresenta in giudizio con mandato a margine
dell'atto di citazione

C O N T R O

PALAZZO GIUSEPPE,

convenuto, domiciliato in Brindisi; rappresentato
e difeso dall'avv. G. Incarini con mandato in calce
all'atto di citazione notificato.

Il procuratore dell'istante conclude: "Voglia l'Ill.
lmo Sig. Consigliere Pretore, disattesa ogni con-
traria deduzione, eccezione e richiesta:
1°) Dichiarare Palazzo Giuseppe decaduto dal drit-
to alla proroga legale per il disposto dell'art. 3
N. 1 della legge N. 253 del 1950; per lo effetto ordi-
nare l'immediato rilascio dell'abitazione da esso



N° 104/5 Boll.

Avv. Marzano

bollo L. 364

copia " 240

aut. " 240

urg. " 240

L. 1052

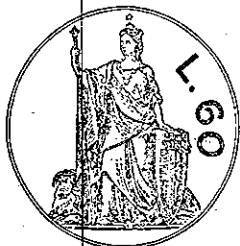
6.7.1953

Il Cancelliere

condotta, sita in Brindisi alla Via Filomeno Consiglio 69, con autorizzazione, in mancanza di rilascio, ad agire esecutivamente.

2*) Condannare il Palazzo al pagamento delle spese del presente giudizio."

Il difensore del convenuto concluse: " Per il rigetto della domanda e, in caso di impugnativa, deferimento interrogatorio, salvo ogni altra prova, sulle seguenti posizioni: a) Vero che la sua amministrazione era a conoscenza che con il Palazzo convivere il genere De Rosa, la di lui moglie e la di lui sorella, convivente a carico; b) vero che la sua amministrazione era a conoscenza che il 25 giugno 1943 il Palazzo, pur rimanendo titolare della locazione, per volere della detta amministrazione andò a convivere con l'altra sua figlia, Marieta Cito; c) vero che la sua amministrazione era a conoscenza che, allontanandosi da Via Filomeno Consiglio il Palazzo, il di lui genere De Rosa subaffittò a terzi un vano dell'abitazione del Palazzo, corrispondendo all'amministrazione gli aumenti per il subaffitto, praticati sempre al nome del Palazzo; d) vero che al 10 gennaio 1945 l'amministrazione di De Marco pagò il fitto del Palazzo di L. 375 mensili del 10 agosto 1944-10 agosto 1945 a L. 10.300



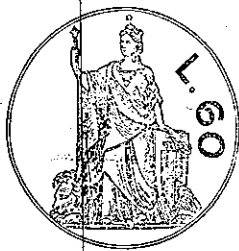
mensili; ragion per cui il Palazzo, non potendo il di lui genero sopportare un così esoso aumento di fitto, denunciò la cessazione della sublocazione dall'aprile 1951.

F A T T O

Con atto del 26 marzo 1952, notificato lo stesso giorno, il Comm. Nicola De Marco fu Vincenzo, proprietario e locatore di un appartamento sito in Brindisi in via Filomeno Consiglio 60, tenuto in conduzione per L. 2.335 mensili in forza di contratto vincolato dalle leggi sulle proroghe, da Palazzo Giuseppe, lo chiamò, innanzi al Consigliere Pretore di Brindisi perchè fosse dichiarato, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, la cessazione della proroga del contratto, con la condanna dell'inquilino al rilascio dell'immobile locatogli ed alle spese del giudizio. Spiegò che il Palazzo aveva, in Brindisi, la disponibilità di altra abitazione idonea in Via Bafile 3, ove già da diverso tempo si era trasferito, la sciando, in quella locatogli, il genero con la figlia. Aggiunse che la domanda si fondava sulla detta situazione di fatto e sulla norma del N. 1 dell'art. 3 della legge 1950 N. 233. Comparve in udienza il Palazzo e spiegò come, fin

dal 23 giugno 1949, era a conoscenza dell'amministratore del Comm. De Marco il fatto che esso inquilino, già esabituato con la figlia Palazzo Giulia e col genero De Rosa Goffredo, aveva ottenuto di essere ospitato temporaneamente dall'altro genero Cito, a sua volta ospite del padre in Via Eufilio n.3 ciò per rendere possibile al genero De Rosa di subaffittare un vano e di riparare l'abitazione oggetto del contratto vincolato.

Aggiunse il convenuto che suo genero, il De Rosa cioè, pretese al subaffitto di un vano della casa ed esegui notevoli riparazioni del che fu al corrente l'amministratore delle istanze, Sig. D'Andrea, il quale, provvide a maggiorare l'affitto della quota di subaffitto, esagerando par: in questa applicazione tanto da esigere quote superiori al dovuto e da prevegare la richiesta del De Rosa per il rimborso di quanto pagato in più. Tanto non era piaciuto alle istanze, che aveva iniziato il giudizio de quo, mentre la realtà era che esso Palazzo mai aveva cambiato abitazione, essendo solo un ospite temporaneo del genero Cito; che aveva continuato ad essere il titolare della locazione della casa di Via Filomeno Caniglie, per il valore stesso dell'amministratore del comm. De Marco, consapevole e



conseguente di tutto quanto era avvenuto.

All'udienza dell'8 maggio 1953 le parti conclusero nei sensi innanzi trascritti, il convenuto precipuamente insisté per essere ammesso a provare con interrogatorio e prova i fatti testé riassunti ed intestata capitolati, mentre il Consigliere Pretore, oggi in sede di istruzione non aveva ammessa la prova stessa, si riservò di decidere con sentenza.

D R I T T O

Osserva che, vi é in atti, ai fini fiscali, la denunzia del contratto verbale di affitto, registrata in Brindisi il dì 8 maggio 1953 al N. 1858.

Quanto al merito, é bene ricordare la norma dell'art.

3 N. 1 della legge 23 maggio 1950 N. 253, la quale detta: " il conduttore non ha diritto a proroga e ne decade, quando ha la disponibilità di altra abitazione, idonea alle proprie esigenze familiari, nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora."

Nella specie non vi é dubbio che il conduttore dell'immobile del Comm. De Marco, sito in Brindisi alla Via Filomeno Consiglio N. 60, sia Palazzo, secondo le affermazioni di quello, confermate sul punto da questo, il quale espressamente riconosce che il rapporto di conduzione-locazione si é svolto diret-

tamento fra loro due.

Il fatto poi del passaggio di Palazzo Giuseppe dalla casa testé detta in quella in Brindisi; nello stesso comune cioè, alla Via Baffile N.3, è riconosciuto dalla stessa convenute, il quale aggiunge che si tratta di un fatto che risale al giugno 1949 e cioè a ben quattro anni addietro.

Sicché, anche a riconoscere la situazione del Palazzo il quale nella casa di Via Baffile vive con la famiglia della figlia Maria Giuseppa, maritata con Cito Michele, è una realtà indiscutibile che l'abitazione di Via Filomeno Consiglio N.60 non serve più al conduttore, il quale volontariamente l'ha lasciata trasferendosi altrove.

Né si dica che il Palazzo ha con sé un nucleo familiare che continua a vivere nell'appartamento locatogli, perché la compagine familiare, secondo la quale costui viveva in Via Filomeno Consiglio con la figlia Raffaella, con l'altra a nome Giulia, con Maria e Lidia, nonché con la cognata Manni Crocifissa, secondo si legge nello stato di famiglia in data 18 aprile 1952, esibito nel fascicolo della difesa di esso convenute, risale a quella ch'era il 23 Maggio 1943, come si legge nello stesso documento. Tanto vero che si legge altresì nello stesso che

Raffaella è morta nel 1946, Giulia si è sposata, con'anche Maria e Lidia e tutte tre passate a vivere in altra via o in altro paese; mentre, infine la nominata cognata è morta nel 1946.

Da questo quadro è facile affermare che Palazzo, il quale è un vedovo, non ha più attorno a sé una compagine familiare che si aggiri intorno a lui, con legami di natura economica, affettivi, con unità di indirizzo di vita interna ed esterna; tanto vero lo stato di famiglia ultimo del convenuto, che rispecchia la situazione al momento del rilascio del documento (28 febbraio 1952), senza riferirsi, come l'altro documento, al passato, da Palazzo come unico componente della famiglia e lo pone come abitante in Via Bafile N.3.

A sé istante è la situazione della figlia Giulia, la quale col marito De Rosa Goffredo e la figlia De Rosa Assunta, formano un loro complesso familiare e vivono nella casa per cui è causa, secondo si legge nell'altro stato di famiglia del 28 febbraio 1952.

Sicché, se un certo momento si è potuto concepire, come situazione di fatto, esser Palazzo il capo famiglia dell'abitazione de qua, è questa una faccenda che si perde nel tempo e che non distrugge la

realità presente, essendo la quale egli è solo, e ad
stante, senza legami con le figlie, tutte sposate e
con figli; senza legami con la vecchia abitazione
locatagli dal De Mareo, dalla quale si è definiti-
vamente allontanato, lasciandola a disposizione assolu-
ta della famiglia di De Rosa, suo genero, pur non
conservando con la stessa alcun legame.

Ecce perchè ben può affermarsi esser verificate la
condizione di fatto prospettata dall'istante e cioè
la disponibilità per il conduttore di altro allog-
gio, idoneo alle proprie esigenze familiari, a propo-
sito delle quali, come si è ripetuto, non deve tra-
scurarsi che, essendo quello solo e senza altri com-
ponenti di casa, lo ha ridotto al minimo.

Ciò si presuppone di già, ma lo ha confermato lui
stesso ritenendosi a suo perfetto agio nell'abita-
zione di Via Bafile N.3, in cui oramai vive, e lo si
è anche detto, da quattro anni, dimostrando con i
fatti che, avendo egli stesso scelta questa sistemaz-
ione, si trovi idoneamente alloggiato.

Sicchè cade l'eccezione di un alloggio provvisorio
del Palazzo presso la casa di Via Bafile, perchè
non ha tale carattere una permanenza che si protrae
da quattro anni e, se è vero che ha continuato ad es-
sere ugualmente il titolare della locazione prae

gata relativa all'appartamento dell'attore, non per questo deve durare questa locazione fittizia, nel senso che il contraente non si avvale più dell'immobile e sfratto un dritto di proroga che non compete a chi si è di fatto sistemato in altra abitazione.

Anche se il De Marco abbia potuto conoscere il comportamento seguito dal suo conduttore, anche se ha fatto passare del tempo prima di iniziare l'azione per negargli il dritto alla proroga, non per questo egli ha perduto il suo dritto in senso sostanziale, né tanto meno l'azione relativa per farlo riconoscere e dichiarare.

tutto lascia pensare che abbia tollerato, ma anche se volesse pensarsi ad un tacito consenso dato al conduttore di godere tuttavia della proroga, nonstante fossero venuti meno i presupposti per il perdurare della stessa, non per questo può dirsi che l'eventuale consenso operi senza determinazione di tempo e per tutti gli anni in cui durerà il sistema vincolistico.

A parte gli interessi privatistici che disciplinano tutta la materia delle locazioni bloccate, vi sono principali di ordine generale, di interesse pubblico, per i quali è evidente che, se il conduttore

non si trovi più fra quelli che hanno ancora dritto alla preroga, l'azione del proprietario per fargliela negare è a tutela non solo del suo dritto, ma ha, anche dell'intera collettività.

L'accenno poi fatto dalla stessa difesa dell'inquilino, la quale, come si è più volte ripetuto, riconosce che costui non è più nell'abitazione fin dal giugno 1949, ed informa altresì di una sublocazione praticata a mezzo del genere del Palazzo stesso, quello che di fatto è rimasto in casa con la sua famiglia, porta a vedere l'odierna controversia sotto il profilo giuridico tracciato dal N.3 dell'ipotesi art.3 della legge 1950 N.253.

E cioè la esistenza di una sublocazione praticata dall'inquilino e la non occupazione da parte sua nemmeno dei vani non sublocati, il che è perfettamente in coincidenza con lo stato di cose riguardante l'abitazione del De Marco e la condizione di vita seguita dall'inquilino, il quale, lo si ripete ancora, ha lasciata l'abitazione, vi ha posto nella stessa elementi di una famiglia che non possono ritenersi come faciente parte della s.c., ha sublocato uno e più vani.

Si è sempre nella ipotesi per l'accoglimento della istanza del locatore e, quanto ai mezzi di prova, si

conferma come tutto quanto si voleva dimostrare da parte della difesa del conduttore, e era di già pacifico, e era riconosciute dalla documentazione esibita, e, infine, era ininfluenza; il tutto secondo si trae dalla motivazione innanzi esposta, la quale non ha potuto prescindere dall'esaminare la richiesta dei mezzi istruttori ed è pur venuta nella conclusione di non ammetterli, come già è fatto in periodo di istruzione del procedimento. Le spese del giudizio seguono la soccumbenza, mentre non ricorrono le ipotesi per la clausola di provvisoria esecuzione.

P.T.M.

IL CONSIGLIERE PRETORE

uditi i difensori delle parti, senza attendere ad altre istanze, eccezioni, deduzioni, definitivamente pronunciando sulla domanda spedita il 26 marzo 1952, notificata lo stesso giorno, dal Comm. Nicola De Marco fu Vincenzo contro Palazzo Giuseppe di Pietro, vi fa dritto e, per lo effetto, dichiara es-
so Palazzo decaduto dal dritto alla proroga della locazione dell'appartamento sito in Brindisi in Via Filomeno Consiglio N.60, a lui locato dal De Marco.
Fa obbligo al Palazzo di rinunciare l'immobile in

disponibilità del locatore De Marco, libere da persone e cose, autorizzando quest'ultimo a far procedere coattivamente.

Condanna Palazzo alle spese tutte del presente giudizio, che si liquidano in L. 34.016 in esse compresi i diritti di procuratore ed il compenso di avvocato, tassato, queste in L. 13 mila.

Clausola di provvisoria esecuzione non dovuta.

Brindisi, 18 giugno 1953

IL CONSIGLIERE PRETORE F.TO G. MOTTA

Depositato in cancelleria il 18.6.1953 Il Cancelliere Capo F.to Calvosa. = Registrata a Brindisi il 3.7.1953 al N/17 Mod.3 vol.48 esatte L.900 Il Proc.F.to Illeg.

Copia conforme al suo originale che si rilascia a richiesta dell'avv. Marzano.

Brindisi 4 luglio 1953 Il Cancelliere Capo
F.to Calvosa

Copia conforme per uso di notifica.

E' conforme e si autentica.

Brindisi, 4 luglio 1953 Il Cancelliere Capo



Brindisi 4 luglio 1953

*Proceduto il sig. Calvosa Nicola De Marco,
come in subordine residuo e dovuto.*

Brindisi, 3 Febbraio 1954

Io qui sottoscritto Gaetano De Rosa, fu
Antonio e di Pacifico Anna Maria,
dichiaro di conoscere ed accettare inco-
ndizionatamente le norme tutte di
locazione e di disciplina dell'ingui-
liato in vigore per le case popolari
dell'Istituto Autonomo Case Popolari
di Brindisi.

Fu fede

Gaetano De Rosa

Via Filomeno Bouriglio N° 60



MUNICIPIO DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

IL SINDACO

Esaminati i registri di anagrafe di questo Comune

Certifica

che Sig. De Bona Goffredo

di Antonio e di Pacifico Anna

nato il 9-10-1911 nel Comune di Vulturno

risulta iscritto in questo registro di popolazione dal 21-9-1934

ed abitante in Via l. Consiglio 60 dal 23-5-1945

Si rilascia in carta libera per uso Alloggio

Brindisi, li 1. 2. 1956

he



IL SINDACO
L'UFFICIO ANAGRAFE
(Francesco Ricci)

[Signature]

Elenco dei documenti a Regati:

- 1° Situazione di famiglia;
 - 2° Certificato Ufficio Anagrafico I.T. A.D.;
 - 3° " " di residenza;
 - 4° Dichiarazione di conoscenza ed accettazione nome inquilinato dell' U. A. C. P. di Brindisi;
 - 5° Documenti di sfratto;
 - 6° Copia foglio matricolare;
 - 7° Brevetti 14.685 in 1^a concessione croce al merito di guerra;
 - 8° " 14.686 " 2^a concessione " " " " " ;
 - 9° Certificato orfano di guerra;
 - 10° Documenti comprovante la già invalidità a causa della guerra;
 - 11° Certificati attestante la dipendenza da pubblico impiego.
- Brindisi, 4 febbraio 1954

Goffredo De Rosa

Via Filomeno Sanguis N° 60

Prisino: i brevetti 14.685 e
14.686 - Croce di guerra

Prisino 9/7/54.

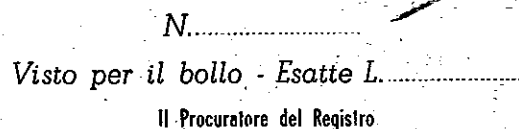
Goffredo De Rosa

Elenco dei documenti a Regati.

- 1° Situazione di famiglia;
 - 2° Certificato Ufficio Anagrafico S.T.A.D.;
 - 3° " " Sirendusa;
 - 4° Dichiarazione di conoscenza ed accettazione nome inquilinato dell'U.D.C.P. di Brindisi;
 - 5° Documenti di sfratto;
 - 6° Copia foglio matricolare;
 - 7° Decreto 14.685 di 1° concessione croce al merito di guerra;
 - 8° " 14.686 " 2 " " " " " " ;
 - 9° Certificato organo di guerra;
 - 10° Documenti comprovante la già invalidità a causa della guerra;
 - 11° Certificato attestante la dispendenza da pubblico impiego.
- Brindisi, 4 Febbraio 1954

Gioffredo De Rosa

Via Filomeno Bouriglio N° 60



Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione
che la famiglia di De Bonis Goffredo di Antonio
1. coniugio 60 è composta come segue:

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi, li

1-2-954



p. IL SINDACO
L'ASS. SINDACO DEMOC. E STATIST.
(Francesco Ricci)

Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

BRINDISI

S I C E R T I F I C A

che il Sig. DE ROSA GOTTFREDO DI ANTONIO
e la di lui moglie Signora PALAZZO GIULIA DI GIUSEPPE
non sono iscritti nei ruoli delle imposte fabbricati,
né in quelle delle imposte dirette per redditi imper-
nibili superiori a L. 150.000=.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quo-
ta relativa ai redditi di lavoro.

Si rilascia per uso assegnazione alloggio.-

Brindisi, 3 febbraio 1954.-



IL DIRETTORE REGGENTE

8202 del 24

LY